

## **TI\_GERICHTE 35.2016.58 vom 21. März 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-03-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2016.58\\_d20150321](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2016.58_d20150321)

FR: TI\_GERICHTE 35.2016.58 du 21 mars 2015

IT: TI\_GERICHTE 35.2016.58 del 21 marzo 2015

### **Regeste**

A torto assic.LAINF ridotto prest.in contanti del 10% ad ass. investito da un'auto mentre attraversava la strada non correttamente all'estero .Applicab.LAINF e non LDIP. Ass.commesso disattenz.isolata in presenza di partic.condiz.della strada(no passaggio pedon.,pioggia,ombrello,notte). Neglig.lieve

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo ne di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.

#### **E. 2**

Essi devono attraversare la carreggiata con cautela e per la via più breve, usando se possibile i passaggi pedonali. Su di questi godono della precedenza, ma non devono accedervi all'improvviso." Il TCA ritiene che, analogamente alle due sentenze federali citate e riprodotte al considerando 2.3., nel caso concreto l'assicurata abbia commesso una disattenzione isolata in presenza di particolari condizioni della strada (assenza di passaggi pedonali nelle immediate vicinanze, pioggia, ombrello, di notte ma con illuminazione e visibilità sufficienti, auto parcheggiate atte a togliere la visuale) (cfr. doc. 5). L'auto proveniente dalla sua sinistra si è fermata per farla attraversare, mentre è stata inflitta una contravvenzione al conducente del veicolo investitore per non essersi attenuto alla normativa del Codice della strada che impone di consentire ai pedoni l'attraversamento in condizioni di sicurezza fuori dagli attraversamenti pedonali. Inoltre, stando alle dichiarazioni dell'investitore, l'assicurata "è rimasta bloccata con un tacco nei binari del tram". Di conseguenza, nel particolare caso concreto, ci troviamo in presenza di una negligenza lieve e non di una negligenza grave, ragione per cui la riduzione delle prestazioni in contanti non è giustificata. La decisione su opposizione del 2 giugno 2016 è annullata. La ricorrente ha così diritto alle prestazioni in contanti senza nessuna riduzione e senza interessi (cfr. art. 26 cpv. 2 LPGa).

#### **E. 2.3**

Selbst wenn die Beschwerdeführerin die Ampel jedoch bei Rotlicht passiert hätte, könnte ihr Verhalten unter den gegebenen Umständen nicht als grobfahrlässig qualifiziert werden. Denn angesichts der Tatsache, dass ein Fahrzeuglenker der Versicherten auf dem Fussgängerstreifen den Vortritt eingeräumt hat und die Verkehrsführung in der Richtung, von welcher das Fahrzeug kam, einspurig ist und erst nach dem Fussgängerstreifen zweispurig wird, könnte der Beschwerdeführerin auch in diesem Fall einzig vorgeworfen werden, dass sie die Fahrbahn auf das Zeichen des wartenden Fahrzeuglenkers hin betreten und überquert hat, ohne auf allfällige weitere Verkehrsteilnehmer zu achten. Der zu

beurteilende Unfallablauf ist auf ein momentanes Nachlassen der geforderten Aufmerksamkeit zurückzuführen, welches auch durch den haltenden Fahrzeuglenker verursacht wurde. Bei der gegebenen Verkehrsführung musste die Beschwerdeführerin nicht damit rechnen, dass ein zweites Fahrzeug das stehende Auto, dessen Lenker ihr den Vortritt einräumte, passieren würde. Ihr Verhalten kann daher nicht als grob, sondern bloss als leicht fahrlässig qualifiziert werden (vgl. auch RKUV 1987 Nr. U 20 S. 322). Die Kürzung der Taggeldleistungen wegen grobfahrlässigen Verhaltens ist daher zu Unrecht erfolgt." 2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili ( DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato ( DTF 126 V 322 consid. 5a).

2.5. Nella presente fattispecie, nella Relazione d'incidente stradale allestita dalla Polizia municipale di \_\_\_\_\_ in relazione all'evento avvenuto il 4 ottobre 2015 alle ore 00:25 che ha coinvolto l'assicurata e un conducente di nazionalità \_\_\_\_\_ – nato nel 1979 – figurano in particolare le seguenti indicazioni: " (...). --- Il conducente del veicolo 'A' in merito all'accaduto forniva spontaneamente la dichiarazione, verbalizzata su atto separato depositato presso l'archivio del Comando polizia municipale qui di seguito integralmente descritta: "Proveniente da \_\_\_\_\_, percorrevo a bordo del mio veicolo, la via \_\_\_\_\_ in direzione periferia. Giunto in prossimità del palo reggifilo n. \_\_\_\_\_ della via \_\_\_\_\_, improvvisamente dal marciapiede ivi presente, considerando il mio lato di marcia, una donna si immetteva in carreggiata, fuoriuscendo da due autovetture in sosta regolare e correndo verso il marciapiede opposto, dove c'era un uomo che credo conoscesse. La stessa però restava bloccata con un tacco nei binari del tram presenti in carreggiata, ed io causa la repentinità dell'evento nonostante marciavo a velocità bassa causa traffico, non riuscivo ad evitare l'urto con la parte anteriore del mio veicolo ed il pedone. La donna di conseguenza, rovinava al suolo sul fianco destro, ed io prontamente chiamavo un'ambulanza. Giova precisare che, nel momento in cui è successo l'incidente, pioveva intensamente e finché il pedone non si era immesso in carreggiata fuoriuscendo dalle due autovetture in sosta, non era visibile ed inoltre in luogo non era presente l'attraversamento pedonale". Fra gli istanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Al suolo, bagnato dalla pioggia in atto, non erano visibili tracce di frenata interessanti i pneumatici del veicolo investitore. Giova precisare che il veicolo investitore è munito di dispositivo autobloccaggio ruote. Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'investimento. Non è stato possibile appurare se al momento dell'investimento il pedone facesse uso dell'ombrello. L'illuminazione pubblica disposta su lanterne a sospensione aerea poste al centro della carreggiata è da ritenersi sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di metri 50. Si precisa che non è stato possibile appurare se nella circostanza il

pedone vestisse abiti scuri. Giova precisare che sul posto veniva richiesto l'ausilio della pattuglia \_\_\_\_\_, per sottoporre il conducente del veicolo 'A' ad alcol test, il cui esito risultava negativo. Il pedone attraversava dal marciapiede posto al lato civici pari verso il marciapiede lato civici dispari. La larghezza della carreggiata è di m. 10.30, mentre quella utile è di m. 6.30. Da quanto sopra esposto è emerso che il conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 191/2 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – non consentiva al pedone di ultimare l'attraversamento in condizioni di sicurezza fuori dagli attraversamenti pedonali -. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. Il trasgressore ritirava copia del V.D.C. n. \_\_\_\_\_, con indicate le modalità per il pagamento. Il referente, a complemento dell'intervento, provvedeva al rilievo di anni visibili riportati dal veicolo investitore ed effettuava un parziale scambio delle generalità che veniva completato in tempi e luoghi diversi. In luogo, giungeva una squadra di Pronto Intervento dell'A.T.M., i cui componenti, provvedevano a fornire foglio fermi di servizio. L'operante si portava in ospedale, ma il pedone investito non era in grado di riferire e il marito, che in un primo momento aveva fornito i dati della moglie sul luogo del sinistro, si era allontanato dal pronto soccorso. Successivamente chi scrive provava a contattare la signora tramite l'Agente in servizio presso il suddetto nosocomio, ma veniva a conoscenza che la stessa era stata dimessa per proseguire le cure in una clinica svizzera. Successivamente perveniva presso questi Uffici referto all'A.G. N° \_\_\_\_\_, depositato presso l'archivio del Comando, da cui si evinceva che l'infortunata, sig.ra RI 1, dopo le cure del caso, era stata ricoverata con prognosi di gg. 40 s.c." (Doc. 3) Sul questionario compilato per la CO 1, l'assicurata ha precisato che l'incidente è avvenuto a \_\_\_\_\_ il 3 ottobre 2015 alle ore 24:00 e ha così descritto l'investimento: " Si trovava in una zona centrale di \_\_\_\_\_, mentre passeggiava per recarsi alla sua auto ha attraversato la strada e quando si trovava ad un passo dalla sua auto è stata inspiegabilmente travolta da un'auto che sopraggiungeva. Aveva attraversato la strada (non pedonale ma molto frequentata dai pedoni) non sulle strisce pedonali. Aveva guardato a destra e sinistra e non c'era nessuno, invece nonostante avesse anche l'ombrello ed era molto visibile è stata investita dall'auto che veniva dalla sua destra." (Doc. 2)

## **E. 2.6**

Nella presente fattispecie, per le ragioni correttamente esposte nella risposta di causa dell'assicuratore contro gli infortuni (cfr. consid. 1.3.) si applicano le disposizioni della LAINF, e non quelle della LDIP, in quanto non si tratta di pretese derivanti da un incidente stradale di carattere civile ma bensì di natura assicurativa sociale. Questo Tribunale è dunque sostanzialmente chiamato a stabilire se la sera in cui è stata investita da un'auto, RI 1 ha commesso una negligenza grave o una negligenza lieve. L'art. 49 LCStr prevede che: " Pedoni 1 I pedoni devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi, essi devono tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari pericoli, circolare in fila indiana. Salvo che vi si oppongano speciali condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada, soprattutto di notte fuori delle località.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.